

INPS - Messaggio 16 febbraio 2011, n. 3981

Soci lavoratori subordinati di cooperativa esercente attività di cui al D.P.R. n. 602/1970 con contratto di lavoro intermittente

A seguito di quesiti, si ritiene necessario fornire chiarimenti in relazione all'applicazione della tutela assistenziale riguardante l'assicurazione contro la disoccupazione ai soci lavoratori di cooperativa esercente attività disciplinata dal 40 del decreto legislativo n. 276/2003.

Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 142/2001 - recante disposizioni per la revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore - il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, di tipo subordinato o autonomo ovvero in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e, per effetto di quanto previsto dalla stessa norma, dall'instaurazione dello stesso derivano i relativi effetti di natura previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla stessa legge.

Nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato si inquadra peraltro anche il lavoro intermittente, che può quindi essere utilizzato per regolare il rapporto di lavoro tra la società cooperativa ed il socio lavoratore, sempre che ricorrano le condizioni previste dall'articolo 34 del citato D.Lgs. 276/2003. In tali casi la disciplina previdenziale applicabile va ovviamente desunta dal quadro giuridico complessivo.

A tal proposito giova rammentare che, nell'ambito del generale disegno di riforma di cui alla D.P.R. n. 602 del 1970, e successive modificazioni.

Con il D.P.R. n. 602/70.

Tenuto conto che la finalità del D.P.R. n. 602/70.

Come precisato in D.P.R. n. 602 del 1970 e cioè: assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per l'assegno per il nucleo familiare, per le prestazioni economiche di malattia e maternità, contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Pertanto, i lavoratori soci delle cooperative in trattazione, anche se operanti in base ad un contratto di lavoro intermittente, rimangono esclusi dal campo di applicazione dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria. Tale esclusione permane non solo con riferimento ai periodi di lavoro, ma anche per quelli coperti da eventuale indennità di disponibilità.

MODALITA' OPERATIVE - Flusso UNIEMENS

Ai fini della compilazione del flusso UniEmens Individuale, i lavoratori soci intermittenti dovranno essere indicati con i consueti codici previsti per le diverse qualifiche (operaio, impiegato, ecc.) e i nuovi codici tipo contribuzione sotto riportati:

- "G1" Lavoratore socio con contratto di lavoro intermittente a tempo pieno e indeterminato. (Circ. n.17 del 8/3/2006).

- "H1" Lavoratore socio con contratto di lavoro intermittente a tempo pieno e determinato. (Circ. n. 17 del 8/3/2006).

Per l'esposizione dell'indennità di disponibilità, riferita ai lavoratori soci intermittenti a tempo indeterminato, dovrà continuare ad essere validato l'elemento <DisplIntermittenti> del flusso UniEmens.



RIFERIMENTI NORMATIVI

LEGISLAZIONE: decreto legislativo 06 novembre 2001, n. 423;

PRASSI: inps - circolare 04 febbraio 2002, n. 33;